

## **Oggetto: Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 5233/09 del Consigliere Ugo Mazza**

Sulla realizzazione di un impianto eolico nel Comune di San Benedetto Val di Sambro abbiamo già dato una risposta all'Interrogante quattro settimane fa in quest'Aula.

Ricordo che la Legge Regionale n. 26 del 2004 stabilisce che la Provincia nel cui territorio ha sede l'impianto è l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio degli impianti eolici per la produzione di energia elettrica. La Provincia, inoltre, ai sensi della L.R. n. 9/1999 come integrata dal D.Lgs 4/08, è competente per la valutazione di impatto ambientale, ad eccezione degli impianti per cui siano previsti procedimenti autorizzativi con la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali.

La Regione Emilia-Romagna partecipa dunque alla Conferenza di servizio solo per gli aspetti che riguardano la Difesa del Suolo e quindi, nella procedura di VIA per questo impianto eolico, l'unico Servizio Regionale che si deve esprimere è il Servizio Tecnico di Bacino Reno, per quanto di propria competenza.

Il Servizio di VIA è solo informato, visto che anche presso questo Servizio sono depositati gli elaborati progettuali e lo studio di impatto ambientale, ma non deve esprimere alcun atto formale e non può sostituirsi in alcun modo alla titolarità della competenza provinciale.

La LR 6/04, art. 30, comma 1, stabilisce che la Regione può esercitare il potere sostitutivo sugli altri Enti locali "solo nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio di funzioni amministrative e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale e locale". Tali fattispecie non sono ravvisabili nel caso sollevato dall'Interrogante.

Il progetto in esame è soggetto sia alla VIA sia all'Autorizzazione Unica, per le quali deve essere indetta la Conferenza dei Servizi ai sensi della legge 241/90, che si configura quale sede di coordinamento e cooperazione dei pubblici poteri preordinati all'approvazione ed autorizzazione alla realizzazione di determinati progetti e/o attività. Pertanto i soggetti partecipanti mantengono i poteri di cui sono titolari e li esercitano nel rispetto delle norme di coordinamento dettate per lo svolgimento della Conferenza.

L'art. 14 – quater della legge 241/90 disciplina i casi di espressione di dissenso in sede di Conferenza di servizi. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni convocate alla Conferenza di servizi : deve essere manifestato nella Conferenza di Servizi; deve essere congruamente motivato; non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della Conferenza; deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

Tali disposizioni sono finalizzate alla definizione di una univoca decisione che ponderi complessivamente l'insieme delle valutazioni e dei pareri espressi, ognuno dei quali ha il valore e l'efficacia definita dalle vigenti norme, così come degli interessi pubblici coinvolti.

La stessa norma regola le modalità di risoluzione di dissensi che si evidenziassero nella Conferenza di Servizi, demandando la decisione alla Conferenza Stato – Regioni o alla Conferenza Unificata.

Secondo il principio di autonomia la Regione non vigila sulle Province e sugli atti che esse elaborano.

Dalle informazioni raccolte siamo venuti a conoscenza che, nel caso in oggetto, la Provincia ha emanato la delibera di Giunta n. 437 del 29/9/09 preannunciando che si sarebbe costituita in giudizio per tutelare le sue competenze in materia di VIA e Autorizzazione Unica. Il motivo di questa posizione sta nella presunta irregolarità di alcuni atti emanati dal Comune - che dichiaravano la non disponibilità dei terreni originariamente individuati per la realizzazione dell'impianto eolico - e nella intenzione del Comune di emanare un bando per la realizzazione di impianti eolici nel territorio comunale.

Sembra evidente che nel caso in questione sia venuta a mancare la leale collaborazione tra le amministrazioni coinvolte e la Giunta Regionale opererà affinché le stesse amministrazioni applichino tale principio di condotta. Solo questa, infatti, consente di giungere ad una decisione fondata sulla attenta ponderazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, coinvolti e, di conseguenza, tale da garantire gli interessi generali e prevalenti della comunità e del territorio.

Per quanto riguarda le funzioni che sono state attribuite alla Regione dal comma 2, punto c), dell'art. 40-ter della L.R. n. 20 del 2000, introdotto dalla recente L.R. n. 23 del 2009, si precisa che esse attengono alla "vigilanza sull'esercizio delle funzioni amministrative in materia di paesaggio", cioè all'esigenza di sovraintendere alla corretta e tempestiva applicazione della normativa in materia di paesaggio, primariamente riferibile al Codice per i beni e le attività culturali e per il paesaggio di cui al D. Lgs n. 42 del 2004, da parte dei comuni, cui dette funzioni sono state conferite già con la legge regionale n. 26 del 1978.

Tale delega di funzioni è stata confermata dall'art. 40-decies della L.R. n. 20 del 2000 ai Comuni, i quali pertanto esercitano le funzioni ivi elencate che attengono al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e ai provvedimenti sanzionatori dei lavori eseguiti senza autorizzazione.

Si sottolinea, pertanto, che nell'ambito delle conferenze di servizi, convocate ai fini della VIA, i Comuni esercitano anche detta funzione di autorizzazione paesaggistica ove l'impianto sia interessato da tale vincolo.

La legge non attribuisce alla Provincia compiti attinenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, chiamandola piuttosto a concorrere, con il proprio PTCP, alla complessiva tutela del paesaggio, attraverso l'attuazione e specificazione delle previsioni del piano territoriale paesaggistico regionale.

Per concludere. Sul piano politico abbiamo sempre cercato, sulle questioni ambientali più delicate, di favorire l'incontro e la ricerca di soluzioni condivise e fondate sulla collaborazione degli Enti ed in tal senso opereremo anche in questo caso.

Lino Zanichelli

22 dicembre 2009